



# COMUNE DI ARIELLI

PROVINCIA DI CHIETI

## VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. **19**

Oggetto:

Imposta Unica Comunale -Approvazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014.

Adunanza del  
**30/06/2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **21.00** nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente
1	CELLINI LUIGI	PRESIDENTE	SI
2	BALLERINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	NO
3	BENARRIVATO CATIA	CONSIGLIERE	SI
4	CICOLINI AMEDEO	CONSIGLIERE	SI
5	ROMEO ANDREA	CONSIGLIERE	NO
6	SCARINCI ADRIANO PIETRO	CONSIGLIERE	SI
7	STELLA VALENTINO	CONSIGLIERE	SI
Totale presenti n°			5

Assegnati n. 7, In carica n. 7, Presenti n. **5** Assenti n. **2**

Partecipa il Segretario del Comune dott. Luigi De Arcangelis, incaricato della radazione del presente verbale.

Il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 2 bis della Legge del 2 maggio 2014 n. 68 ha differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, già in precedenza posticipato al 28 febbraio, poi ulteriormente al 30 aprile 2014;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU Imposta municipale propria componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI tributo per i servizi indivisibili componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI tributo servizio rifiuti componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 Dicembre, con i quali viene tra l'altro stabilito che:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

675. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.2014.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO, che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

CONSIDERATO che, i costi sostenuti da questo Ente, per i servizi indivisibili sono i seguenti:

Pubblica sicurezza e vigilanza €38.900,00

Servizi cimiteriali €35.360,00

Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, €43.767,00

Servizi di illuminazione pubblica €71.307,00

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €200,00

CONSIDERATO che la TASI, è diretta alla copertura dei servizi indivisibili ;

VISTE le proiezioni del gettito TASI ad aliquote di base e ad aliquota ZERO effettuate dall'Ufficio Finanziario;

PRESO ATTO che in materia di aliquote l'articolo 1 commi 676, 677e 678 della Legge n. 147 del 27/12/2013, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille (comma 676);
- Limitatamente al 2014, l'aliquota massima della TASI, per tutti i tipi di immobili, non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI, non può eccedere il limite dell' 1 per mille (comma 678);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta unica comunale, l'articolo 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a)variare in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino all'azzeramento;
- b)variare in aumento, a condizione che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- c)Per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal comma 677 primo e secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

CONSIDERATO che, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi

alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale (comma 380-ter lettera b) della Legge 228/2012), tengono conto per i singoli comuni, tra l'altro, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

VALUTATO che tale l'amministrazione comunale ha deciso la **RIDUZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO** delle aliquote della componente TASI, per contribuire al rilancio dell'economia delle famiglie e delle attività economiche esistenti sul territorio considerato altresì che sussiste la copertura finanziaria per l'introito delle royalties degli impianti fotovoltaici,

RITENUTO di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e pertinenze	zero‰
Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa categoria A/10) non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	zero‰
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	zero‰
Aliquota altri fabbricati ed arre edificabili	zero‰

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ", con la quale tra l'altro sono state approvate le rate di versamento del tributo TASI:

· TASI:

Ø Acconto - 16 Giugno;

Ø Saldo - 16 Dicembre.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede:

- 1."1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2.Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4.Ove lo Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti:

Presenti e votanti: 5, favorevoli: 5 (unanimi),

### **DELIBERA**

1)di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)di determinare la **RIDUZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO** delle aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

3) di stabilire che nella delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 sarà dato atto del

rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Presenti e votanti: 5, favorevoli: 5 (unanimi),

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

CELLINI LUIGI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva il giorno 30/06/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Arielli, lì 30/06/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

---

COPIA CONFORME della Deliberazione

Dalla residenza comunale, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS